



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**presso il Tribunale di VERCELLI**

**TRIBUNALE DI VERCELLI**

*Prot. n. 170/2022/U Proc. Rep. Vercelli*

*Prot. n. 28/2022/U Trib. Vercelli*

**Oggetto: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID. Impiego delle certificazioni nei luoghi di lavoro e negli uffici giudiziari per come previsto nel decreto legge 7 gennaio 2022. Provvedimento attuativo e delega per i controlli.**

*Ai Sig. Giudici e Sost. Procuratori della Repubblica di Vercelli  
Loro Sedi*

*Al Magistrato preposto all'Ufficio di Sorveglianza  
Vercelli*

*Ai Sigg. Direttori Amministrativi  
della Procura e del Tribunale di Vercelli  
Sede*

*A tutto il personale amministrativo  
della Procura della Repubblica di Vercelli e del Tribunale di Vercelli*

*Al Sig. Presidente del Consiglio  
dell'Ordine degli Avvocati di Vercelli*

*Al Responsabile del Servizio di  
Vigilanza delle sedi di Vercelli*

**IL PROCURATORE E IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE**

Visti:

- il decreto legge 21 settembre 2021, n. 127
- il decreto legge 1° aprile 2021, n. 44
- il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52
- il decreto legge 7.1.2022, n. 1
- le linee guida per il personale PA dei Ministeri della Funzione Pubblica e della Salute per la verifica del possesso della certificazione verde UE COVID19, del 9 ottobre 2021
- vista ed applicata ogni altra normativa primaria e secondaria in materia di vaccinazione e possesso di Green Pass nei luoghi di lavoro, di accesso agli uffici pubblici e relative verifiche e controllo

- i provvedimenti emanati da questo Ufficio in data 14.10.2021, 16.10.2021, 19.10.2021, 8.11.2021 e successivi
- i provvedimenti di Delega ai Procuratori della Repubblica e, in via subordinata, ai Presidenti dei Tribunali, per il personale di magistratura, togato ed onorario.

d'intesa con il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vercelli.

## PREMESSO

Che, come osservato dal Procuratore Generale di Torino nel proprio provvedimento in data 10.01.2022:

*“Ai sensi del nuovo art. 4 quinquies, comma 2, del d.l. 22.4.2021, n. 52, introdotto dall'art 1 del d.l. 1/2022 cit., la competenza per l'attuazione delle previsioni in materia è stato conferito al Procuratore Generale, in linea con le previsioni già vigenti in materia di controllo degli accessi agli edifici giudiziari del Distretto.*

*L'art. 9 sexies del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 aveva previsto l'obbligo di possesso o di esibizione -sino al 31 marzo 2021- della certificazione verde UE COVID19 di cui al precedente art. 9 (c.d. green pass base) da parte -per quel che qui rileva- dei magistrati ordinari e onorari, dei giudici popolari e, ai sensi dell'art. 9 quinquies, commi 1 e 2, del personale amministrativo e dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari (compresi, quindi, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e i soggetti appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica, il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria). Erano esentati da siffatto obbligo, ai sensi del comma 8 del citato art. 9 sexsies, tutti coloro, diversi dai soggetti sopra indicati, che accedevano agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alla amministrazione della giustizia, i testimoni e le parti del processo.*

*Il decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, entrato in vigore il successivo 8 gennaio, ha innovato la suindicata disciplina sull'accesso ai luoghi di lavoro e, in particolare, negli uffici giudiziari, da parte di alcune delle categorie e soggetti, prima esenti.*

*L'art. 3 del citato decreto legge ha, infatti, previsto al comma 1, lett. A), n. 2, una modifica dei commi 4 e 8 dell'art. 9 sexsies del d. l. 52/2021, inserendo tra i soggetti cui è fatto obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione COVID19 (almeno c.d. green pass base) “i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia”, mentre, al n. 2, ha confermato l'esenzione “per i testimoni e le altre parti del processo”. Ancora, sempre l'art. 3, comma 1, lett. a), n. 1) stabilisce che, a decorrere dal prossimo 1° febbraio 2022, l'accesso ai pubblici uffici da parte degli utenti sia consentito solo a coloro che sono muniti del green pass base, con un'ulteriore aggiunta, valida per tutti i soggetti prima indicati (magistrati ordinari, onorari, giudici popolari, personale amministrativo, soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari, compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica, il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria, i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia), sempre esclusi i testimoni e le altre parti del processo: ovvero che dal 15.2.2022 tutti coloro che abbiano compiuto il 50° anno di età o che lo compiranno entro il prossimo 15 giugno dovranno essere in possesso del c.d. green pass rafforzato o super green pass previsto dall'art. 9, comma 2, lett. a), b) e c-bis) del d.l. 52/2021.*

Vengono, ovviamente, esonerati da tutti i vincoli ed obblighi i soggetti esentati, per ragioni di salute, dall'obbligo vaccinale (c.d. Certificato di esenzione).”


## DISPONGONO

- 1) dal giorno 8 gennaio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, l'OBBLIGO DI POSSESSO ED ESIBIZIONE del Green pass di base è esteso ai difensori, ai consulenti, ai periti ed agli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia e permane per i magistrati ordinari, onorari, giudici popolari, personale amministrativo, soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari, compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica, il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria.
- 2) dal giorno 1° febbraio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, tutti i soggetti diversi da quelli sopra indicati (ad esempio il pubblico e gli utenti) - permanendo la esclusione dei testimoni e delle parti del processo- potranno accedere agli uffici giudiziari solo se in possesso e con esibizione del c.d. Green Pass (almeno di base).
- 3) dal giorno 15 febbraio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, tutti i soggetti indicati nei punti 1) e 2) che abbiamo compiuto il 50° anno di età o che lo compiano entro il successivo 15 giugno 2022 – permanendo l'esclusione per i testimoni e le parti del processo- potranno accedere agli uffici giudiziari solo se muniti di c.d. Green pass rafforzato o super Green pass, previsto dall'art. 9, comma 2, lett. A), b) e c-bis) del d.l. 52/2021.
- 4) dal giorno 15 febbraio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i soggetti facenti parte del personale amministrativo che abbiamo compiuto il 50° anno di età o che lo compiano entro il successivo 15 giugno 2022 – permanendo l'esclusione per i testimoni e le parti del processo- potranno accedere agli uffici giudiziari solo se muniti di c.d. Green pass rafforzato o super Green pass, previsto dall'art. 9, comma 2, lett. A), b) e c-bis) del d.l. 52/2021.
- 5) La modalità di controllo sarà effettuata “a tappeto” all'ingresso degli accessi mediante applicativo COVID19), da parte dei soggetti preposti alla sorveglianza all'ingresso. Il personale di Vigilanza armata e gli altri addetti provvederanno alle procedure di controllo, mediante le apparecchiature fornite dall'Amministrazione giudiziaria o, comunque, in dotazione al predetto personale; e potranno avvalersi dell'ausilio delle Forze dell'Ordine per quanto riguarda il puntuale rispetto delle disposizioni normative e di quanto disposto con il presente provvedimento.
- 6) Rimane l'obbligo del rilievo della temperatura per tutti i restanti soggetti (testimoni, parti del processo, ecc.).

Le presenti disposizioni saranno applicate a far data dal 13 gennaio 2022.

Vercelli, 11 gennaio 2022

Il Procuratore della Repubblica  
Pier Luigi Pianta



Il Presidente del Tribunale  
Michela Tamagnone

